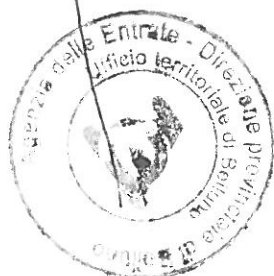


STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

_____FACCIAMO UN NIDO APS_____





ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

FACCIAMO UN NIDO APS, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, l'associazione è laica e si ispira a principi di partecipazione democratica e di solidarietà.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" e potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Località Zuel di sotto 101 nel comune di Cortina d'Ampezzo

L'Associazione Facciamo un Nido APS è ente gestore dell'Istituto scolastico denominato Centro Montessori Cortina e del Centro di Formazione ad esso correlato.

Il trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

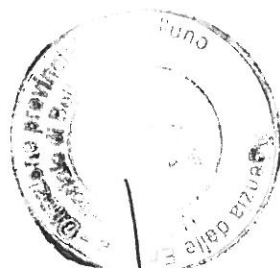
L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**



Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si occupa dell'educazione e della crescita dei bambini e degli adolescenti, figli di Soci o di non Soci, a partire dalla nascita.

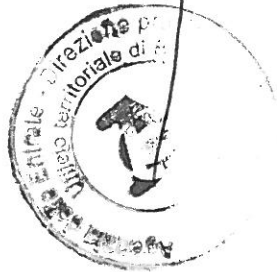
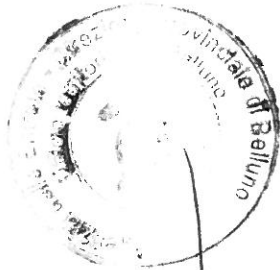
Gli scopi dell'Associazione, come meglio specificato nel presente articolo, possono essere perseguibili sia a favore dei bambini, figli di Soci o di non Soci, dei genitori, Soci e non Soci o di altre categorie di adulti, non Soci.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è, a norma dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le finalità perseguite possono essere sintetizzate nelle seguenti fattispecie:

- a) Attività educativa, didattico-pedagogica e di istruzione scolastica: essa è promossa attraverso il Centro Montessori Cortina e si prefigge di concorrere, definire e promuovere l'educazione integrale ed armonica del bambino/a dalla nascita all'età adulta. Le linee guida delle attività pedagogiche e didattiche sono svolte in armonia con il progetto educativo proprio dell'istituzione per ogni fascia di età. Il Centro riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino/ragazzo e promuove la collaborazione attiva scuola - genitori -insegnanti.
- b) Attività di socializzazione: educazione del bambino e dell'adolescente alle norme comportamentali e sociali ed alle relazioni di gruppo.
- c) Attività artistiche: organizzazione di particolari esperienze formative riguardanti l'animazione, la manipolazione e le attività artistiche ed espressive in genere.
- d) Attività di formazione: un'offerta formativa di osservazione, tirocinio e alternanza scuola/lavoro; corsi di manualità e sviluppo delle prime esperienze di apprendimento.
- e) Attività ricreative: intrattenimenti musicali, cinematografici e teatrali, feste di compleanno, giochi vari all'aperto, gite e passeggiate nella natura, laboratori didattici collegati alla natura ed al territorio, laboratori artistici e musicali.
- f) Attività sportive: promozione di attività sportive e ludiche adatte ai bambini e adolescenti, corsi di ginnastica motoria, sviluppo delle attitudini allo sport di squadra o individuale.
- g) Attività culturali: promozione della cultura del territorio montano, della conoscenza, dello sviluppo e della tutela dello stesso; promozione della



 cultura in generale, visita a mostre, teatri, musei e quant'altro promuova la cultura locale, italiana ed internazionale.
h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Le attività che l'Associazione si propone di promuovere a favore dei genitori, Soci e non Soci e di altre categorie di adulti, non Soci, a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere le seguenti:

- a) un Centro di Formazione che offre Seminari di studio e incontri, conferenze e workshops legati all'educazione, alla crescita ed allo sviluppo su argomenti relativi all'infanzia, pre-adolescenza ed adolescenza ed alle problematiche educative legate al mondo dei bambini e dei ragazzi;
- b) un'offerta formativa di osservazione, tirocinio;
- c) corsi di formazione per educatori o baby sitter tenuti da personale esperto;
- d) altre iniziative di incontro che in qualche modo possono favorire lo sviluppo dei rapporti tra le diverse fasce generazionali e che possono giovare alla crescita dei bambini e degli adolescenti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà avvalersi sia di personale esperto, allo scopo assunto, sia di collaborazioni volontarie da parte dei Soci e anche dei non Soci.

L'attività dell'Associazione potrà essere svolta o presso la sede sociale, o presso altri luoghi ritenuti idonei, compreso il domicilio dei bambini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo (7) richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,



l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota associativa è corrisposta annualmente al fine del mantenimento della qualità di socio.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile..

Il diritto di voto per gli associati minorenni viene esercitato da chi esercita la potestà genitoriale.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

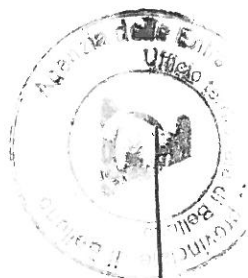
Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- onorare gli impegni economici con l'iscrizione a servizi o corsi offerti dall'associazione (rette scolastiche, quote iscrizione corsi o attività in genere, ecc)



- 
- Tutti i Soci hanno il dovere di sostenere e difendere il buon nome dell'Associazione e godono dei servizi che l'Associazione può offrire.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La mancanza di rinnovo della quota associativa annuale nei termini indicati dal Consiglio direttivo costituisce volontà implicita di recesso da parte del socio.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione





ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.

Il diritto di voto per i soci minorenni spetta a chi esercita la potestà genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con qualunque mezzo idoneo a mettere i soci a conoscenza della convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Sono ammessi lo svolgimento dell'assemblea con mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

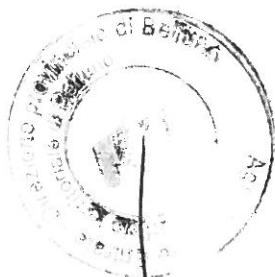
Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, *
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 16 **(Il Presidente)**

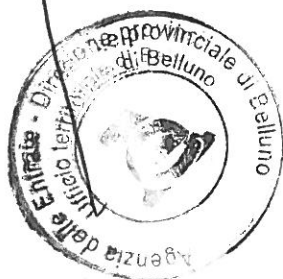
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.





ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:



- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce



il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Direzione

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

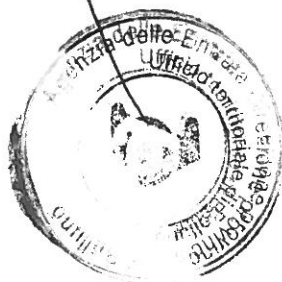
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



ART. 28
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Cortina d'Ampezzo, 30.05.2022



SEZIONE	NOME	COGNOME	FIRMA GENITORE
Nido	ADRIANO	ALBERTI	<i>Adriano Alberti</i>
CdB	SIRIO	AMBROSINO	
Scuola	DIEGO	ANTONELLI	<i>Diego Antonelli</i>
CdB	ANGELICA	APOLLONIO	<i>Angela Apollonio</i>
Scuola	GINEVRA	APOLLONIO	<i>Angela Apollonio</i>
Nido	DANIEL	BOLDRIN	<i>Daniela Boldrin</i>
CdB	CAMILLA	CASERA	<i>Camilla Casera</i>
Scuola	MATILDE	CASERA	<i>Camilla Casera</i>
Nido	ELIA	CITTADELLA	<i>Elia Cittadella</i>
CdB	GREGORIO	COLAGRANDE	
Scuola	JULEN	CONSTANTINI	<i>Julen Constantini</i>
CdB	NICOLO'	CONSTANTINI	
CdB	CHLOE	COSTANTINI	<i>Chloe Costantini</i>
Nido	GIORGIA GRACE	CURISINCHE CASO	<i>Giorgia Grace Curisinché Caso</i>
Scuola	BIANCA	DE GIULI	
Scuola	FRANCESCA	DE GIULI	
Nido	LEONARDO	DE VILLA	
CdB	CATERINA ROSA	DE ZANNA	
Scuola	MATILDE MARIA	DE ZANNA	
Scuola	AGATA MARIA	DIANA	<i>Agata Maria Diana</i>
Nido	LETIZIA	DIANA	<i>Letizia Diana</i>
CdB	NICOLA	DIANA	<i>Nicola Diana</i>
Scuola	AIDAN	FERNANDEZ	<i>Aidan Fernandez</i>
Scuola	ALEC	FERNANDEZ	<i>Alec Fernandez</i>
Scuola	EDOARDO ZACH	FRISON	<i>Edoardo Zach Frison</i>
CdB	NINA	GALVAGNI	<i>Nina Galvagni</i>
Nido	TEO	GALVAGNI	<i>Teo Galvagni</i>
Scuola	CARLO	GHEDINA	<i>Carlo Ghedina</i>
Scuola	MARIA	GHEDINA	<i>Maria Ghedina</i>
Scuola	PIETRO	GHEDINA	<i>Pietro Ghedina</i>
Nido	VITTORIO	GILLARDUZZI	<i>Vittorio Gillarduzzi</i>
CdB	AYLA JOY	LITTERA	
Scuola	NORAH FLAVIO	LITTERA	
Scuola	ZOE SANTE	LITTERA	
CdB	CAMILLA	LORENZI	<i>Camilla Lorenzi</i>
Scuola	FEDERICO	LORENZI	<i>Federico Lorenzi</i>
Scuola	ANNA	MARCHESINI	<i>Anna Marchesini</i>
Nido	ETTORE	MICHIELLI	<i>Ettore Michielli</i>
CdB	ALESSANDRO	MORET	<i>Alessandro Moret</i>
Nido	LEONARDO	MORET	<i>Leonardo Moret</i>
Scuola	MANUEL	PAGAN	<i>Manuel Pagan</i>
Scuola	LISA	PAVONE	
Nido	ALESSANDRO	PERRONE	
Scuola	LEO	PERUZ	<i>Leo Peruz</i>
Nido	LEONARDO	PETERLIN	<i>Leonardo Peterlin</i>
Nido	CARLOTTA	PIROVANO	<i>Carlo Pirovano</i>





STAMPATO A BELLUNO



CdB	LEONARDO	PIROVANO	
Scuola	EMILIANO	POMPANIN	
CdB	LUCIA	POMPANIN	
Scuola	MARCELLO	PROSPERI	
Scuola	REDA	SALIH	
Nido	ENRICO	SEGAFREDDO	
Scuola	GIOVANNI	SERAFINI	
CdB	SOFIA	SORAVIA	
CdB	AGATA	SOVILLA	
Nido	MATILDE	VISENTIN	
CdB	MIA	VISENTIN	
Nido	LUPO BRANDO	ZARDINI	

NIDO BIANCA ZAMBELLI
CdB TOMMASO ZAMBELLI
CdB THOMAS FRANCESCHI

DIP
AA
BY



REGISTRATO A BELLUNO 11/08/2022
n. 999 serie 3 Liquidati euro 200,00
DUECENTO EURO

firma su delega del Direttore:
(Alessandro Millet)

